

## **Schema di C o n t r a t t o**

relativo al **Servizio di fornitura, gestione e monitoraggio dei titoli di viaggio emessi per il servizio di trasporto pubblico delle linee di collegamento fra i parcheggi di attestamento, il centro storico e la stazione Mediopadana di Reggio Emilia (Navette Minibù). Anno 2024.**

**CIG : B0D1A83CAE**

Con la presente scrittura privata da valersi ai sensi di legge tra:

**per il Comune di Reggio Emilia** con sede in Piazza Camillo Prampolini n.1, (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato per brevità anche Comune o Amministrazione Comunale, l'arch. Paolo Gandolfi, nato a Reggio Emilia il 22/09/1966, in qualità di Dirigente *“ad interim”* della Struttura di Policy Mobilità Sostenibile, in forza dell'incarico conferitogli con provvedimento del Sindaco P.G. n. 174336 del 29/10/2020, presso la cui sede è per la carica domiciliato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 40 – 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 del vigente Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come completato dall'art. 15 del “Nuovo codice di comportamento integrativo dei/delle dipendenti del Comune di Reggio Emilia”;

e

per la **Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A.**, con sede legale in Modena (MO), Strada Sant'Anna n. 210 (c.f. 02201090368), che d'ora innanzi sarà denominata per brevità anche SETA o Appaltatore, il Dott. Riccardo Roat, nato a Vercelli il 30/12/1972, CF RTORCR72T30L750S, Amministratore Delegato della medesima, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima, in forza dei poteri attribuitigli dalla Statuto e dal verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 8 del 05/09/2023.

**Premesso che:**

- la Legge Regionale n. 30 del 02.10.1998, stabilisce la “Disciplina generale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale”; in particolare all’art. 12 prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti Locali e le loro Agenzie, per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell’accesso ai servizi di interesse pubblico;
- la zona a transito limitato nel centro storico di Reggio Emilia è dotata di un servizio di trasporto pubblico, di collegamento con gli otto parcheggi scambiatori, con veicoli di dimensioni idonee a transitare nel tessuto viario del centro storico (Minibù);
- il parcheggio scambiatore di P.le Lari è collegato alla stazione Mediopadana tramite lo stesso servizio di trasporto pubblico (Minibù);
- il servizio navetta Minibù viene fornito gratuitamente ai cittadini tramite l’intervento dell’Amministrazione Comunale che provvede a corrispondere, ad un prezzo agevolato, a SETA, in quanto concessionario del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Reggio Emilia, il costo dei biglietti utilizzati;
- la tariffazione del servizio navette Minibù risulta essere a totale carico del Comune di Reggio Emilia nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile e l’accessibilità al centro urbano;
- l’importo riconosciuto dal Comune di Reggio Emilia a SETA, per ogni titolo valido per andata e ritorno, è stato determinato in € 0,8935 oltre Iva 10%;
- come avvenuto dal 2020, a fronte dell’emergenza sanitaria e al fine di contenere la diffusione del virus, alla luce dei provvedimenti governativi emanati e in coerenza con le Ordinanze locali e nazionali (limitazioni agli spostamenti imposti alla cittadinanza che determinano un drastico decremento dei passeggeri), SETA potrà rimodulare il servizio di trasporto pubblico, adottando tra l’altro varie misure aggiuntive relative alla sicurezza;
- l’accessibilità al servizio navetta Minibù deve essere riservata ai soli utenti automobilisti che parcheggiano la propria auto presso uno degli otto parcheggi scambiatori della città; tutti gli altri utenti sono regolarmente soggetti alla tariffazione urbana TPL vigente;
- la distribuzione dei titoli di viaggio per i Minibù agli aventi diritto avviene attraverso l’utilizzo di macchine erogatrici di proprietà di TIL srl la quale è tenuta a garantire, con idonei dispositivi, che il rilascio dei suddetti titoli, con integrazione tariffaria a carico del

Comune, sia riservato esclusivamente agli automobilisti che usufruiscono della sosta nelle aree di seguito elencate;

- l'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Reggio Emilia, con lettera protocollo 2372 del 28/12/2022, ha comunicato a SETA la proroga del contratto di servizio del TPL nel bacino provinciale di Reggio Emilia fino al 31/12/2026.

**Tutto ciò premesso,**

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 Premesse**

Le premesse della presente scrittura privata formano parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 Oggetto**

Il presente Contratto ha ad oggetto l'emissione di titoli di viaggio agevolati riservati agli utenti dei seguenti Parcheggi Scambiatori ubicati nella città di Reggio Emilia per l'accesso al servizio navetta MINIBU':

- Bus – Parcheggio ex Foro Boario
- Bus – Parcheggio Cecati
- Bus – Parcheggio ex Polveriera
- Bus – Parcheggio Volo
- Bus – Parcheggio Piazzale Lari
- Bus – Parcheggio Funakoshi
- Bus – Parcheggio Le Querce
- Bus – Parcheggio Luxemburg

I titoli di viaggio sono di norma emessi da emettitori automatici di proprietà TIL S.r.l., ubicati nei Parcheggi Scambiatori sopra elencati.

I titoli di viaggio sono emessi gratuitamente per l'utenza dei Parcheggi Scambiatori, hanno validità per l'andata ed il ritorno dal Parcheggio Scambiatore entro le ore 24 del giorno di

emissione e consentono esclusivamente l'accesso ai servizi navetta MINIBU' di collegamento al parcheggio nel quale viene lasciata l'auto.

Non è ammesso interscambio con i servizi urbani, extraurbani, ferroviari e altre linee Minibù.

### **Art. 3 Integrazione tariffaria**

L'integrazione tariffaria è pari ad euro 0,8935 + IVA 10 % per ciascun titolo di viaggio emesso ed è posta a carico del Comune di Reggio Emilia e comunque non può essere inferiore all'importo annuo di € 521.573,00, iva 10% inclusa, nè superare il tetto massimo annuo di € 602.000,00, Iva 10% inclusa;

SETA, sulla base dei dati resi disponibili da TIL S.r.l., entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, fatturerà mensilmente al Comune un importo proporzionale al numero di titoli di viaggio emessi nel mese con pagamento a 30 giorni D.F.F.M., a fronte di rendicontazione mensile dei titoli emessi.

In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dalla scadenza gli interessi nella misura fissata dal D.LGS. n. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora.

Gli importi unitari sopra indicati dovranno essere aggiornati in coincidenza con gli adeguamenti tariffari per i servizi di trasporto pubblico locale approvati dagli Enti Locali di riferimento.

### **Art.4 Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2024, fatto salvo quanto previsto all' Art.5.

### **Art.5 Valore della Convenzione e limite di spesa**

Per l'anno 2024, si stabilisce che l'importo della presente Convenzione sia pari a € 602.000,00, iva 10% compresa, dando atto che detto importo annuale dell'integrazione riconosciuta a SETA non potrà comunque essere inferiore a euro 521.573,00, iva 10% compresa e non potrà superare il tetto massimo di euro 602.000,00, iva 10% compresa.

Qualora nei mesi da gennaio a dicembre la somma dell'integrazione tariffaria fatturata per il numero di titolo di viaggio rilasciati non raggiungesse l'importo minimo riconosciuto di €

521.573,00 iva 10 % inclusa, nel mese di dicembre 2024 SETA fatturerà l'eventuale differenza positiva per raggiungere l'importo minimo annuale di € 521.573,00,00 €, iva 10% compresa, al netto dell'integrazione tariffaria fatturata nei mesi da gennaio a dicembre.

## **Art.6 Tracciabilità**

Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la Società ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: UNICREDIT Agenzia di Modena cod. IBAN IT94K0200805364000103837025.

Seta dichiara, inoltre, che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

- Sig. Riccardo Roat, nato a Vercelli il 30.12.1972, c.f. RTORCR72T30L750S ;
- Sig.ra Costanza Righi Riva, nata a Modena il 09.01.1966, c.f. RGHCTN66A49F257J;
- Sig. Marco Boccalone, nato a Piacenza il 24/03/1967, c.f. BCCMRC67C24G535Y.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG B0D1A83CAE), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

## **Art. 7 Sicurezza e riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

La Società può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Società potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dalla Società in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

La Società non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

## **Art. 8 Whistleblowing**

L'Appaltatore, prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di

riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio di Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: [Www.comune.re.it](http://Www.comune.re.it) -Il Comune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>Piano triennale di prevenzione della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

#### **Art. 9 Recesso**

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con un preavviso di sei mesi mediante comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata AR. Resta inteso che dovranno essere corrisposte le integrazioni tariffarie maturate fino alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, non spetterà alla parte non recedente nessun risarcimento in relazione alla cessazione anticipata del presente contratto.

#### **Art. 10 Non cedibilità**

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi se non con il consenso di entrambe le Parti.

#### **Art. 11 Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente al presente contratto la competenza esclusiva è del Foro di Reggio Emilia.

## **Art. 12 Modifiche contrattuali**

Le Parti convengono che il presente contratto potrà essere validamente modificato soltanto per iscritto.

Il presente documento, sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Reggio Emilia

per Società Emiliana Trasporti  
Autofiloviari Spa

Arch. Paolo Gandolfi

Dott. Riccardo Roat